Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 24 maggio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1969, n. **229**.

Ripartizione di sedici nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico 1968-69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce per l'anno accademico 1968-69, duecentoquaranta posti di professore universitario di ruolo, sedici dei quali (pari al 10 per cento della parte restante dopo le prime detrazioni) riservati per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano, ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Vedute le motivate deliberazioni con le quali le facoltà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 6 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno proposto l'apertura dei concorsi per coprire cattedre relative ad insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni ed hanno chiesto l'assegnazione dei posti riservati a tale scopo;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica degli insegnamenti proposti;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione dei posti riservati, per l'anno accademico 1968-69, per l'apertura dei concorsi per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni, in modo che possa farsi luogo al relativo bando entro il termine del 31 marzo 1969, ai sensi dello art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Per l'anno accademico 1968-69, sono così ripartiti, tra le facoltà universitarie di cui appresso, i sedici posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati, con effetto dall'anno accademico medesimo, per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni e per le quali, su richiesta delle facoltà interessate, verrà disposta l'apertura del concorso ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE	
Università di Firenze - per diritto parlamentare	1
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO	
Università di Cagliari - per matematica generale	1
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA	
Università di Bologna - per sanscrito	1
Università di Pisa - per filologia greca e latina	1
Istituto universitario orientale di Napoli - per etnologia (già etnografia dell'Asia e dell'Africa)	1

	Numero dei posti
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	—
Università di Cagliari - per fisica	1
Università di Siena - per psicologia	1
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	
Università di Messina - per idrobiologia e pescicoltura	1
Università di Bologna - per biologia generale	1
Università di Cagliari - per misure elettriche	1
Università di Palermo - per matematiche complementari	1
Università di Torino - per teoria dei campi	1
FACOLTÀ DI INGEGNERIA	
Università di Napoli - per ingegneria sanitaria	1
Politecnico di Torino - per litologia e geologia applicata	1
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA	
Università di Firenze - per progettazione artistica per l'industria	1
FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA	
Università di Milano - per radiologia	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 177. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **230**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Filologia slava;
Metodologia e didattica delle lingue straniere;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Storia delle lingue iberiche;
Storia della lingua russa;
Storia delle religioni;
Antropologia;
Etnologia;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Strutturalismo linguistico;
Letteratura dei paesi francofoni;
Lingua e letteratura catalana;
Letteratura dei paesi di lingua inglese;
Lingua e letteratura bulgara;
Lingue e letterature della Jugoslavia;
Lingue e letterature della Cecoslovacchia;
Storia della critica letteraria.

Art. 20. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali sono aggiunti quelli di:

Grammatica tradizionale della lingua araba;
Dialettologia araba;
Lingua e letteratura afghana;
Lingua e letteratura armena;
Filologia iranica e armena;
Islamistica;
Lingua e letteratura mongola;
Lingua e letteratura finlandese;
Lingua e letteratura ungherese;
Filologia uralo-altaica;
Lingua e letteratura bengali;
Lingue e letterature dravidiche;
Lingua e letteratura birmana;
Lingua e letteratura cambogiana;
Lingua e letteratura siamese;
Lingua e letteratura malese-indonesiana;
Indologia;
Lingua e letteratura cinese moderna;
Lingua e letteratura coreana;
Lingua e letteratura tibetana;
Lingua e letteratura vietnamita;
Sinologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 178. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1969, n. 231.

Autorizzazione alla emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario della istituzione della Ragioneria generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare - parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una serie di francobolli celebrativi del centenario dell'istituzione della Ragioneria generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del centenario dell'istituzione della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche tecniche della serie di francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — MAZZA

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 174. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 febbraio 1943, con il quale il rag. Luigi Moro fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 9 dicembre 1968, con la quale il rag. Luigi Moro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 13 dicembre 1968;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 13 dicembre 1968, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Luigi Moro dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1969
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 343

(4486)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1925, con il quale il sig. Mario Cerutti fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 22 novembre 1968, con la quale, il sig. Mario Cerutti ha chiesto che siano accettate le sue dimissioni, per motivi di età, dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 16 dicembre 1968;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni, decorrenti dal 16 dicembre 1968, rassegnate dal sig. Mario Cerutti, dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1969
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 341

(4488)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1925, con il quale il sig. Guido Besana fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 18 novembre 1968, con la quale il sig. Guido Besana ha chiesto che siano accettate le sue dimissioni, per età e per motivi di salute, dalla carica di agente di cambio, con decorrenza dal 16 dicembre 1968;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza della borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni, decorrenti dal 16 dicembre 1968, rassegnate dal sig. Guido Besana dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1969

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1969
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 183

(4485)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Giovinazzo.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla coalizione di maggioranza del consiglio comunale di Giovinazzo — cui la legge assegna trenta membri — si e da tempo prodotta una profonda frattura che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine a fondamentali obblighi di legge.

Il primo sintomo del grave dissidio si manifestò nell'estate 1968, allorchè due assessori rassegnarono le dimissioni, delle quali il consiglio prese atto nella seduta dell'8 ottobre 1968.

Nell'ordine del giorno di tale seduta era previsto anche l'esame del bilancio 1968 — che già nella precedente adunanza del 6 luglio non si era potuto trattare per mancanza del numero legale dei presenti — ma, essendo intervenuta la presa d'atto delle anzidette dimissioni dei due assessori, fra cui quello alle finanze, il consiglio comunale rinviò nuovamente l'esame dell'argomento.

Peraltro, neppure nella successiva adunanza, all'uopo indetta per il giorno 28 dello stesso mese di ottobre, si pervenne ad un risultato positivo, a causa dell'abbandono dell'aula da parte della maggioranza dei consiglieri.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dai restanti assessori, e, quindi, dallo stesso sindaco.

Nella seduta del 16 novembre 1968, il consiglio comunale prendeva atto di tali dimissioni, senza però provvedere alla rielezione degli organi ed all'approvazione del bilancio 1968, sebbene anche questi argomenti figurassero all'ordine del giorno.

Allo scopo, allora, di porre inequivocabilmente il suddetto consiglio di fronte alle proprie responsabilità, il prefetto — con decreto dell'11 dicembre u.s., fatto notificare a tutti i consiglieri — ne ha disposto d'ufficio due ulteriori sedute, in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e della giunta e per l'approvazione del bilancio; con l'esplicita diffida a provvedervi a scanso del provvedimento di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado la diffida, entrambe le sedute, fissate per il 17 e 19 dicembre 1968, sono risultate deserte.

Attesa la manifesta incapacità del predetto consiglio comunale di risolvere la grave crisi interna per l'irrigidimento delle varie correnti consiliari su posizioni di assoluta intransigenza, che non consente la costituzione di una qualsiasi maggioranza, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Giovinazzo, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine a precisi obblighi prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 5 febbraio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giovinazzo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Egidio Cellie, funzionario di prefettura.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Giovinazzo (Bari) non ha provveduto, malgrado la formale diffida del prefetto, alla ricostituzione degli organi ordinari ed ha omesso, altresì, di approvare il bilancio di previsione del 1968, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 5 febbraio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giovinazzo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Egidio Cellie è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(4596)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 1968, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 387, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, numero 257 è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Etfas - ente di sviluppo in Sardegna per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, con riserva di chiamarne a far parte il funzionario dello Stato che sarebbe stato designato dal Ministro per i lavori pubblici;

Vista la lettera del Ministero dei lavori pubblici n. 14503 del 23 settembre 1968, con cui il detto funzionario è stato designato nella persona dell'ispettore generale dott. Giuseppe Montefusco;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Presidente della giunta regionale sarda;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Giuseppe Montefusco è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Etfas - Ente di sviluppo in Sardegna, quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per i lavori pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1969
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 47

(4497)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1969.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 1967, registro n. 21 Agricoltura e foreste, foglio n. 58, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253 è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la lettera n. 276567 del 31 dicembre 1968, con cui il Ministero del tesoro ha designato il direttore di sezione dott. Gaetano Seraldi Varrone quale funzionario dello Stato da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Mario Cordelli destinato ad altro incarico;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Gaetano Seraldi Varrone è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nell'Umbria, quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per il tesoro e in sostituzione dell'ispettore generale dott. Mario Cordelli destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1969
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 46

(4498)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1969.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 36 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio dei sindaci dell'istituto medesimo;

Visti i propri decreti uno in data 31 marzo 1966 e gli altri due entrambi in data 18 maggio 1966 con i quali furono nominati gli attuali componenti il predetto Organo per il triennio 1966-1968 e comunque fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il collegio dei sindaci dell'istituto suddetto per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, i seguenti signori:

dott. Alberto Angiolillo, dott. Renato Simoncini, dott. Paolo Tiralosi, avv. Mario Ghersi, dott. Carlo Alberto Masini.

Sono nominati sindaci supplenti della banca stessa i seguenti signori:

dott. Giovanni Carlo Bastari, dott. Costantino Lavoria, dott. Alfredo Franzetti.

La presidenza del collegio sindacale sarà assunta dal dott. Alberto Angiolillo.

I predetti dureranno in carica per la durata del triennio 1969-1971 e continueranno a rimanere nel loro ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo allo esercizio nel corso del quale scade il termine del loro mandato, ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(4531)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1969.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore della mensa aziendale o dei generi in natura somministrati dalle aziende industriali nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore convenzionale della mensa o dei generi in natura sostitutivi, somministrati al personale delle aziende industriali della provincia di Taranto è determinata come segue:

un piatto L. 25
due piatti L. 50.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(4459)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1969.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale al personale dipendente dalle aziende industriali della provincia di Rieti è determinato come segue:

sola minestra L. 30;
due piatti (refezione completa) L. 70.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(4456)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1969.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore della mensa aziendale o dei generi in natura somministrati dalle aziende della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale della mensa aziendale o dei generi in natura sostitutivi, somministrati al per-

sonale dipendente dalle aziende delle varie categorie operanti nella provincia di Chieti è determinato come segue:

un piatto L. 45
due piatti L. 90.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1969

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

(4458)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Scandicci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 3 ottobre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nel territorio del comune di Scandicci;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Scandicci;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Scandicci;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona proposta per il vincolo ha notevole interesse pubblico perchè costituisce il naturale punto di vista delle colline che dividono la vallata dell'Arno da quella del torrente Pesa. Su tali alture rimangono, delle età trascorse, testimonianze notevoli sia dal punto di vista storico, sia architettonico, sia di ambiente paesistico inteso come resultante del millenario lavoro dell'uomo nell'ambiente naturale preesistente. L'ambiente paesaggistico è quello tipico del medio Valdarno con oliveti e vigne ed il tutto incorniciato da formazioni forestali di pino e di quercia;

Decreta:

La zona sottodescritta sita nel territorio del comune di Scandicci ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: fra la strada statale Tosco-romagnola n. 67 dalla località Granatieri al bivio per Casellina, Giuggiulo, Ponte del Ristoro, argine del torrente Vingone e questo fino ad incrociare la strada S. Ilario, Capannuccia - Granatieri - strada statale n. 67.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Scandicci provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 aprile 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 3 ottobre 1966 nei locali della soprintendenza ai monumenti in palazzo Pitti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Proposta di tutela di una zona in comune di Scandicci.

(*Omissis*).

Si vota quindi la proposta di tutelare ai sensi dell'art. 1, n. 4 della legge n. 1497, la zona tinteggiata in rosso nella carta allegata al presente verbale ed i cui confini sono descritti in allegato perchè essa è il belvedere pubblico da cui è possibile godere le ampie visuali panoramiche delle colline su cui sorgono gli antichi ed importanti edifici di Castel Pulci, delle chiese di S. Ilario e di S. Martino alla Palma nonchè la villa Antinori.

(*Omissis*).

(4363)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1969.

Tasse di iscrizione e di voltura e contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 29 ottobre 1968 relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione stessa per l'anno 1969;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H* e relativo allegato *A* annessi al presente decreto, concernenti le tasse d'iscrizione e di voltura ed i contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TABELLA *A*

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura (1)

TARIFFA UNICA

E' dovuta dal consortista per ogni apparecchio od impianto denunciato o iscritto d'ufficio.

Si applicano i contributi previsti nella colonna 1 dell'allegato *A*.

(1) Art. 4, lettera *a*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

TABELLA *B*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Esame progetti

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione sono dovuti i contributi previsti nella colonna 2 dell'allegato *A*.

La presente tariffa è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi essa è, invece, raddoppiata.

Per l'esame di un progetto di un elemento o di una membratura di apparecchio a pressione è applicata la tariffa in base alla superficie riscaldata (fino ad un massimo computabile di 300 m2) se l'elemento o la membratura sono destinati ad essere esposti alla azione di gas caldi; in caso contrario, si applica la tariffa in base all'energia immagazzinata (l.atm.).

Ove l'elemento sia aperto (fondi, fondelli, fasciami privi di fondi ecc.), per capacità della stessa si intende quella del solido ottenuto completando le aperture con pareti piane ideali.

I contributi di cui alla presente tariffa sono dovuti una sola volta, sia quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi in tutto eguali (*prototipo di serie*), sia quando il progetto esaminato contempli, oltre ad un prototipo di base, una serie di varianti dello stesso (*serie di prototipi*).

Gli apparecchi, per costituire una serie di prototipi, debbono:

essere di forma eguale a quella del prototipo-base, con la variazione di una o più dimensioni;

richiedere, per i calcoli di verifica, l'uso dello stesso tipo di formule impiegate per il prototipo-base;

essere destinati allo stesso impiego (ad es.: generatori di acetilene, oppure recipienti di aria compressa, oppure piccoli generatori di vapore, ecc.);

essere rappresentati (anche sotto forma tabellare) in un unico progetto.

Per la serie di prototipi, il contributo di cui alla presente tariffa viene applicato alla versione che presenti la maggiore superficie riscaldata, o la maggiore energia immagazzinata.

TARIFFA II

Prove e indagini varie

Per le verifiche e prove su materiali, tubi, valvole (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni, ecc., con apparecchiatura fornita dall'utente);

per le verifiche, prove ed indagini su saldature (quali: qualifica del procedimento di saldatura, qualifica dei saldatori, prove su talloni di saldatura, indagini non distruttive);

per le verifiche, prove ed indagini su compensatori di dilatazione;

per i rilievi sperimentali di sollecitazioni su membrature, effettuati attraverso l'impiego di metodi estensimetrici;

per le verifiche e prove su valvole di sicurezza, ai fini della determinazione del coefficiente « C » per il calcolo della capacità di sfogo;

sono dovuti per ciascun operatore i contributi appresso stabiliti:

per ogni ora e per un tempo massimo fino ad 8 ore	L.	4.050
per un tempo oltre 8 ore e non superiore a 24, complessivamente	»	40.250
per prestazioni che comportino una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	46.000

Il tempo impiegato è dato da quello effettivamente trascorso presso il laboratorio o l'officina o l'utente, arrotondato per eccesso all'ora.

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Per:

esami radiografici;

esami con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti;

rilievi di sollecitazioni su membrature effettuati attraverso l'impiego di apparecchiature estensimetriche;

eseguiti con apparecchiatura fornita dall'Associazione, i contributi orari di cui sopra sono raddoppiati, limitatamente alle prestazioni di un solo operatore.

Nel caso di rilievi effettuati con apparecchiature estensimetriche fornite dall'Associazione, nel computo del tempo impiegato va considerato anche quello occorrente al montaggio e smontaggio delle apparecchiature stesse.

La presente tariffa si applica anche per le prove di cui sopra nonchè per le verifiche e prove di costruzione eseguite a richiesta, all'estero; per tali operazioni, nel computo del tempo va in tal caso considerato anche quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio ed il luogo ove vengono effettuate le operazioni ed inoltre è dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato del sopralluogo.

Nel caso che le prove od i collaudi, richiesti o preannunciati, non possano essere eseguiti o portati a termine per fatto della ditta *committente* per ogni sopralluogo viene addebitato il rimborso del trattamento di missione dovuto al tecnico incaricato del sopralluogo stesso.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

TARIFFA III

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori

Per ogni apparecchio verificato il costruttore o il riparatore deve all'Associazione i contributi previsti nella colonna 3 dello allegato *A*, che valgono per il ciclo completo di verifiche e prove regolamentari (ivi comprese anche quelle eventuali effettuate a montaggio ultimato, sul luogo di impianto), anche se eseguite in giornate diverse.

Membrature o elementi di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici ed altre membrature o elementi.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature o elementi verificati separatamente si applicano, in base all'energia immagazzinata nella parte stessa, i contributi previsti per i recipienti.

Ove l'elemento sia aperto, per sua capacità si intende quella stabilita al quart'ultimo capoverso della tariffa I della presente tabella.

L'addebito di cui al comma precedente non viene applicato per quelle membrature o elementi di apparecchi per i quali si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

l'apparecchio sia stato approvato in base ad un unico progetto;

l'apparecchio sia destinato ad essere montato sul luogo di impianto.

Per ciascuna verifica o prova oltre quelle strettamente regolamentari (verifiche e prove ripetute, richieste, ecc.) si applica il contributo della presente tabella, ridotto del 50%.

Per gli apparecchi costruiti in serie su un « prototipo », o facenti parte di una « serie di prototipi » (di cui al penultimo capoverso della tariffa I della presente tabella), presentati insieme dal costruttore e per i quali la prova idraulica finale venga effettuata nel corso della stessa giornata lavorativa, i contributi sono ridotti del 70% a partire dall'11° apparecchio. Tale riduzione viene applicata distribuendo gli apparecchi in ordine decrescente di superficie o potenzialità o energia immagazzinata.

Le riduzioni previste dai due commi precedenti non sono cumulabili.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri si applicano i relativi contributi indicati dal penultimo comma della tariffa II della presente tabella

---

(1) Art. 4, lettera *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

TABELLA C

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove straordinarie regolamentari o richieste (1) (2)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'Associazione la quota stabilita nella colonna 4 dell'allegato *A*.

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascuno dei seguenti titoli:

primo o nuovo impianto, verifica straordinaria regolamentare o richiesta dall'utente, e valgono per il ciclo completo di verifiche se portato a termine nella stessa giornata; in caso contrario, si applica due volte la presente tariffa, detraendo L. 2.100.

Ove trattisi di verifiche di primo impianto ad apparecchio non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C., sono applicate sia la tariffa III della tabella *B* sia la presente tariffa.

TARIFFA II

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari (3)

Per ciascun apparecchio, il consortista deve all'Associazione la quota stabilita nella colonna 5 dell'allegato *A*.

TARIFFA III

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati di gas compressi, liquefatti o disciolti (4).

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) o del certificato di revisione (visite di revisione):

1.1.1. bombole e bidoni fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente	L.	35
1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:		
1.1.2.1. bombole:		
per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	165
dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	105
1.1.2.2. bidoni (5):		
per i *primi* 500 *recipienti di una partita* e per ogni recipiente	»	95
dal 501° recipiente di una partita e per ogni recipiente	»	65
1.1.3. bombole e bidoni oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente	»	750
1.1.4. bombole e bidoni oltre 200 fino a 500 litri di capacità per ogni recipiente	»	2.150
1.1.5. bombole e bidoni oltre 500 fino a 800 litri di capacità per ogni recipiente	»	4.250
1.1.6. bombole e bidoni oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità per ogni recipiente . . .	»	7.150
1.1.7. bombole e bidoni oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità per ogni recipiente . . .	»	9.850
1.1.8. bombole e bidoni oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità per ogni recipiente . .	»	15.150
1.1.9. bombole e bidoni oltre 10.000 litri di capacità per ogni recipiente	»	21.700

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50%;
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75%.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scoppio	L.	3.200
per ogni serie di prove meccaniche . . .	»	6.350

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti.

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2. per visite di accertamento per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore	L.	5.600
per un tempo oltre 2 ore fino a 4 ore . . .	»	11.150
per un tempo oltre 4 ore fino a 8 ore . . .	»	22.250
per un tempo oltre 8 ore	»	33.350
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata per ogni 24 ore	»	44.450

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità oltre 80 fino a 200 litri . . .	L.	810
per capacità oltre 200 fino a 800 litri . .	»	1.600
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri . .	»	4.800
per capacità oltre 1.500 litri . .	»	7.950

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata verifiche di approvazione o di revisione:

per ogni recipiente fino al 4° .	L.	750
per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata	»	330

6. Per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri . L. 1.600

7. Per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.500 litri:

per certificato singolo	L.	55
per certificati plurimi	»	530

TARIFFA IV

Sopralluoghi per accertamento di demolizione, modificazione d'uso, constatazione di inattività, per accertamento di altre disposizioni regolamentari (6).

Per ogni apparecchio che subisca una verifica per i titoli sopra indicati è dovuto il contributo di L. 920

---

(1) Articoli 46 e 50, 60 comma primo, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari tutte le visite di tipo regolamentare (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) effettuate, oltre le normali relative periodiche, perchè volute dal Regolamento o richieste dall'utente.

(3) Articoli 55 e 59, 61 ultimo comma, 62 e 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(4) Art. 44, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(5) Per « partita » deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo.

(6) Articoli 46, 56 e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

TABELLA *D*

Apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari

1. Apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari.
   1.1. Si applicano in relazione alla superficie, producibilità, energia immagazzinata, di ciascun apparecchio, le tariffe corrispondenti previste dalle tabelle *A, B, C.*

2. Apparecchi a pressione inseriti in circuiti attivi, o suscettibili di attivazione, di impianti nucleari (recipienti del reattore, generatori di vapore, scambiatori di calore, ecc.).
   2.1. Tassa di iscrizione - Tassa di voltura. Si applica la tabella *A* - Tariffa unica.
   2.2. Esame progetti: si applica la tariffa I tab. *B* in relazione all'esame di progetti complessi.
   2.3. Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori: si applica la tariffa II tab. *B*.
   L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa III tab. *B*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio, maggiorato del 50 %.
   2.4. Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove straordinarie regolamentari o richieste: si applica la tariffa II tab. *B*.
   L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa I tabella *C*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio, maggiorato del 50 %.
   2.5. Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari: si applica la tariffa II tab. *B*.
   L'importo derivante dalla applicazione della predetta tariffa II non può essere in nessun caso inferiore all'importo previsto nella tariffa II tabella *C*, per ciascun corrispondente tipo di apparecchio maggiorato del 50 %.
   2.6. Prove ed indagini varie: si applica la tariffa II tab. *B*.

3. Contenitori esterni degli impianti nucleari.
   3.1. Tassa d'iscrizione - Tassa di voltura. Si applica la tabella *A* - Tariffa unica.
   3.2. Esame progetti: si applica la tariffa I tab. *B* in relazione all'esame di progetti complessi.
   3.3. Per tutte le altre verifiche di cui ai precedenti punti da 2.3. a 2.6. si applica la tariffa II tab. *B*.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA I

Esame progetti (2)

Per l'istruttoria e l'autorizzazione di progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazioni sono dovuti i seguenti contributi:

1.1. Per ogni progetto	L.	15.900
1.2. Per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto:		
1.2.1. per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	»	7.950
oltre 25 fino a 100 t/h	»	15.900
oltre 100 t/h	»	31.250
1.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	62.450
1.2.3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	7.950
oltre 5.000 kW	»	15.900
1.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	62.450
1.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	»	15.900
1.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera .	»	39.700
1.2.7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	31.250

TARIFFA II

Prima verifica e presa in consegna dell'impianto termico. Visita per cessione

Si applicano i contributi previsti dalla successiva tariffa III della presente tabella.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno, quella della successiva tariffa III della presente tabella, anche in caso di cessione in luogo.

TARIFFA III

Quote annue per impianti attivi

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva, soggetto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. Per ogni generatore di vapore:

fino a 25 t/h	L.	3.150
oltre 25 fino a 100 t/h	»	6.350
oltre 100 t/h	»	12.650

2. Per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . » 24.150
3. Per ogni motrice fissa:

fino a 5.000 kW	»	1.750
oltre 5.000 kW	»	5.200

4. Per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW » 12.100
5. Per ogni forno da calce, laterizi, mat. refratt. » 2.650
6. Per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera » 9.550
7. Per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno » 6.100
8. Per ogni impianto di riscaldamento . . . » 3.450

TARIFFA IV

Prove di rendimento e di consumo regolamentari

Per le prove di rendimento e di consumo regolamentari eseguite su un apparecchio od impianto termico è dovuto:

1. Per un tempo fino a 8 ore . L. 32.200
2. Per un tempo oltre 8 ore e non superiore a 24, complessivamente » 40.250
3. Per prestazioni che comportino una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore » 46.000

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per l'elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L. 32.200 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico

---

(1) Art. 93 e 100 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441.
(2) Art. 103 del regolamento 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

TABELLA *F*

Proventi per le prove e verifiche sulle autobotti, autocisterne e affini (1)

TARIFFA I

Verifiche presso i costruttori

Per ogni autobotte, autocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale	L.	4.000
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.250
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	6.900
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	»	9.550
oltre 15.000 litri	»	11.900

TARIFFA II

Verifiche presso l'utente

Per ogni autobotte, autocisterna ed affine sono dovuti, per ciascuna verifica (prima verifica di revisione, verifica annuale), i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale	L.	2.400
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	3.700
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	5.300
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	»	7.950
oltre 15.000 litri	»	10.300

---

(1) Norme di sicurezza per il trasporto di oli minerali (decreto ministeriale 31 luglio 1934 articoli 77 e 78).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

TABELLA *G*

Proventi per attività speciali facoltative (1)

TARIFFA UNICA

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie:
   sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tariffa IV della tabella *E*, maggiorati del 50 %;
   per le analisi del combustibile si applicano le tariffe della tabella *H;*
2. Presa di campione di un combustibile:
   per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuta la tariffa oraria stabilita dalla tariffa II della tabella *B*, con le stesse modalità circa il computo del tempo;
3. Verifiche e prove extra regolamentari ed extra istituzionali:
   per ogni altra verifica o prova richiesta oltre quelle regolamentari, si applicano le tariffe (quote, contributi ed eventuali rimborsi di spesa) stabilite dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, maggiorate del 50 %. Tale maggiorazione non si applica per le verifiche e prove eseguite su forni da pane.

---

(1) Art. 4, lettera *c*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

TABELLA *H*

Operazioni e prove del laboratorio chimico e del laboratorio fisico

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

TARIFFA I

Operazioni e prove del laboratorio fisico

1. Prove meccaniche:
   Prova di trazione a temperatura ambiente, con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e strizione:

compresa preparazione provetta	L.	6.800
esclusa preparazione provetta	»	2.900

Prova di trazione a temperatura ambiente con determinazione limite di deformazione permanente 0,2 % a mezzo estensimetro elettronico, carico di rottura, allungamento e strizione:
compresa preparazione provetta . . . L. 8.050
esclusa preparazione provetta . . . . » 4.150

Prova di trazione a temperatura diversa da quella ambiente (fino a — 190°C e fino a + 800°C):
con determinazione di snervamento, rottura, allungamento e strizione » 15.900
con determinazione limite deformazione permanente 0,2 % a mezzo estensimetro, rottura, allungamento e strizione » 17.250

Prova di trazione con determinazione dei limiti di deformazione permanente, rottura, allungamento e strizione compresa fornitura diagramma:
a temperatura ambiente . . » 23.000
a temperatura diversa da quella ambiente » 46.000

Prova di piegamento o di schiacciamento o di allargamento o di bordatura:
compresa preparazione provetta . . . . » 3.300
esclusa preparazione provetta . . . » 1.300

Prova di resilienza a temperatura ambiente:
compresa preparazione provetta . . » 3.650
esclusa preparazione provetta . . » 1.150

Prova di resilienza a temperatura inferiore a quella ambiente:
compresa preparazione provetta . . . . » 5.950
esclusa preparazione provetta . . . . » 3.450

Prova di durezza Brinell o Vickers o Rockwell:
per le prime tre impronte sullo stesso saggio . » 2.600
per ogni impronta in più sullo stesso saggio . » 860

Prova di flessione:
compresa preparazione provetta . . . . » 4.900
esclusa preparazione provetta . . . . . » 2.900

Prova di resistenza all'urto per caduta di peso . » 5.750

2. Esami metallografici e trattamenti termici.

Esame microscopico di metalli ferrosi compresa lucidatura campione, attacco, osservazione e descrizione:
senza esecuzione fotografia . . . » 8.800
con esecuzione fotografia (una copia) . » 10.400
per ogni micrografia ripetuta sullo stesso campione » 6.900
per ogni copia di micrografia oltre la prima » 960

Esame macroscopico di metalli ferrosi compresa preparazione campione, attacco e descrizione:
per superficie fino a 1 dm² (senza fotografia) . » 6.350
per ogni dm² in più (senza fotografia) » 2.900
per ogni lastra fotografica per formato sino a 18 × 24 (1 copia) . . » 3.450
per ogni copia di fotografia in più . . . » 960

Trattamento termico di:
ricottura o normalizzazione . . . . » 5.550
bonifica (tempera e rinvenimento) . » 7.200

Determinazione del grano austenitico in acciai al carbonio (UNI 3245) . . . . . » 40.250

3. Operazioni di taratura.

Taratura macchine di prova di trazione o di resilienza » 69.000
oltre il contributo di cui sopra è dovuto il rimborso del trattamento di missione del tecnico nonchè delle spese per il trasporto degli strumenti.

Taratura di manometri con un minimo di 5 punti:
per pressione fino a 100 kg/cm² . » 1.850
per pressione oltre 100 kg/cm² » 2.650
per ogni punto in più: 15 % delle cifre di cui sopra.

Taratura di vacuometri . . . . » 1.350

Taratura di coppie termoelettriche:
con punti fissi, compresa tracciatura del diagramma caratteristico: si applica la tariffa a tempo di cui al punto 6.
per confronto con coppia campione, compresa tracciatura diagramma » 34.500
taratura semplice, senza diagramma, per ogni coppia secondo UNI 4678 (fino a 1000°C) . . » 17.250

4. Esami non distruttivi.

Esame con ultrasuoni o con polveri magnetiche o con liquidi penetranti: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

Esami radiografici eseguiti presso il Laboratorio, per ogni radiografia . . . . L. 6.900

Esami radiografici eseguiti presso terzi: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

Rilievi di sollecitazioni su membrature effettuati attraverso l'impiego di apparecchiature estensimetriche: si applica la tariffa a tempo di cui al successivo punto 6.

5. Documentazioni.

fino a 5 fotogrammi di microfilm . . . . » 1.750
per ogni fotogramma in più . . . . . . » 230
Per copie fotografiche:
pagina intera . . . . » 580
mezza pagina . . . . » 460

6. Tariffa a tempo.

Sono dovuti i contributi stabiliti nella tariffa II della tabella *B*, con le seguenti eccezioni:
per operazioni eseguite presso il laboratorio non viene applicato il raddoppio dei contributi previsto dalla tariffa II della tabella *B*, quarto capoverso;
per le operazioni eseguite presso terzi, è sempre dovuto il rimborso del trattamento di missione per ogni tecnico incaricato.

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico

1. Preparazione del campione per analisi . . . L. 2.450
(esclusi combustibili liquidi, gassosi, lubrificanti e acque).

2. Analisi combustibili solidi.

Granulometria ad un dato crivello o setaccio . » 860
Umidità . . . . » 1.600
Ceneri . . . . » 1.600
Materie volatili . . . . » 1.850
Zolfo totale . . . . » 4.150
Zolfo combustibile . . . . » 3.200
Carbonio . . . . » 9.200
Idrogeno . . . . » 9.200
Carbonio e idrogeno . . . . » 12.200
Azoto . . . . » 4.800
Potere calorifero Mahler, superiore . . . . . » 4.050
Potere calorifero Mahler, inferiore . . . . . » 15.900
Indice di libero rigonfiamento . . . . . . » 3.200

Analisi immediata comune:
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso . . . . . . » 5.550
preparazione campione umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore . . . . » 8.600
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale . . . . . . » 12.200
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale più carbonio idrogeno (analisi elementare) e p.c.i. . . . . . . » 22.250
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più indice di libero rigonfiamento . . . . » 7.450

Dilatometro:
solo valori percentuali . . . . » 9.550
con diagramma . . . . » 10.300

Fusibilità delle ceneri rammollimento, fusione, fluidificazione, con riproduzione fotografica dell'intero processo:
in atmosfera ossidante . . . . » 19.050
in atmosfera riducente . . . . » 23.850

Distillazione a bassa temperatura in storta Fischer con indicazione delle rese in:
acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; semicoke; gas . . . . » 12.750

Acidi umici	L.	12.750
Cere + Resine	»	11.150
Potere igroscopico	»	12.750
Indice di polverizzazione (Indice Hardgrove)	»	12.750

3. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Peso specifico (con arcometro)	»	1.750
Acqua	»	3.600
Sostanze estranee	»	3.600
Viscosità Engler ad una data temperatura	»	2.900
Viscosità cinematica ad una data temperatura	»	3.600
Punto di infiammabilità	»	3.000
Temperatura di accensione	»	3.000
Acidità organica	»	3.000
Acidità minerale	»	920
Alcalinità	»	920
Punto di scorrimento	»	2.900
Ceneri	»	2.800
Zolfo totale	»	6.350
Carbonio	»	13.800
Idrogeno	»	13.800
Carbonio e idrogeno	»	17.250
Residuo carbonioso Conradson	»	6.350
Numero di cetano (calcolato)	»	5.200
Potere calorifero Mahler, superiore	»	4 850
Potere calorifero Mahler, inferiore	»	20.700
Analisi immediata e comune:		
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico	»	11.500
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale	»	15.550
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	29.900
Distillazione	»	5.750
Asfalto duro	»	5.750
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti	»	6.900
Punto di anilina	»	6.900
Indice Diesel	»	7.500

4. Analisi combustibili gassosi.

Determinazione del titolo in:		
anidride carbonica	»	3.450
ossigeno	»	3.450
idrogeno	»	10.350
azoto	»	4.600
Analisi tecnica con determinazione di: anidride carbonica, idrocarburi non saturi, ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, metano, idrocarburi superiori (tutti come etano) e inoltre (calcolati dall'analisi): peso specifico, densità, potere calorifico superiore e inferiore	»	10.350
Densità (Schilling)	»	4.600
Potere calorifico superiore e inferiore, determinato con calorimetro Junkers	»	6.900

5. Analisi acque industriali.

Analisi tecnica con determinazione di:		
durezza totale, permanente, temporanea, da calcio e da magnesio, alcalinità totale, residuo	»	4.150
cloruri, solfati, silice	»	6.700
sostanze, organiche, solfuri, nitriti, nitrati, ferro, allumina, ammoniaca (qualitativa)	»	5.450
Sostanze sospese	»	2.800
Solidi totali disciolti	»	1.750
Residuo fisso a 150 e 180°C	»	3.450
Durezza:		
totale	»	1.750
permanente	»	1.750
temporanea	»	3.450
da calcio	»	1.750
da magnesio	»	1.750
Alcalinità totale	»	1.750
Alcalinità fenoftaleina (p) e metilarancio (m)	L.	2.800
Calce	»	3.450
Magnesia	»	3.450
Silice	»	3.450
Solfati	»	3.450
Cloruri	»	3.450
Fosfati	»	3.450
Ferro	»	3.450
Allumina	»	3.450
Ossigeno	»	3.450
Anidride carbonica:		
libera	»	2.800
semicombinata	»	3.450
Sostanze organiche (Indice di permanganato)	»	2.800
pH	»	2.000
Conducibilità	»	2.000

6 Analisi incrostazioni di caldaie.

Umidità	»	3.000
Perdita alla calcinazione	»	3.000
Silice	»	5.750
Ferro	»	5.750
Allumina	»	5.750
Calcio	»	5.750
Magnesio	»	5.750
Rame	»	5.750
Fosfati	»	5.750
Cloruri	»	5.750
Solfati	»	5.750
Carbonati	»	5.750

7. Analisi materiali refrattari.

Umidità	»	3.000
Perdita alla calcinazione	»	3.000
Silice	»	5.750
Ferro	»	5.750
Allumina	»	5.750
Titanio	»	5.750
Calce	»	5.750
Magnesia	»	5.750

8 Analisi acciai, ghise e materiali non ferrosi.

Carbonio totale	»	5.200
Carbonio grafitico	»	5.750
Zolfo	»	4.600
Fosforo	»	4.600
Silicio	»	4.600
Manganese	»	4.600
Cromo	»	4.050
Nichel	»	6.350
Molibdeno	»	6.350
Tungsteno	»	6.350
Cobalto	»	6.350
Vanadio	»	6.350
Rame	»	5.750
Niobio	»	6.350
Titanio	»	4.800
Azoto	»	4.050

9. Importo minimo per il rilascio di un certificato di analisi, comprendente anche una sola determinazione . . . » 5.750

Per altre analisi, per prove di corrosione e per altre determinazioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'A.N.C.C.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

ALLEGATO *A*

GENERATORI DI VAPORE

(fissi, semifissi, locomobili e macchine da caffè) (*)

	SCAGLIONI	Colonna 1 Iscrizione	Colonna 2 Esame progetto	Colonna 3 Costruzione	Colonna 4 1° o nuovo impianto	Colonna 5 Quota annua
Superficie riscaldata minore di 300 m²	fino a 1 m² e macch. da caffè	1.750	3.900	7.850	10.650	5.100
	oltre 1 fino a 14 m²	3.800	8.500	17.250	20.950	11.200
	» 14 » 51 »	5.050	11.200	22.850	27.200	14.850
	» 51 » 113 »	5.950	13.250	27.450	32.550	17.900
	» 113 » 197 »	6.800	15.150	32.050	38.200	21.000
	» 197 » 300 »	7.700	17.100	37.300	45.100	24.700
Superficie riscaldata maggiore di 300 m²	fino a 12 t/h	7.700	17.100	37.300	45.100	24.700
	oltre 12 fino a 22 t/h	8.700	19.350	43.950	54.250	29.500
	» 22 » 37 »	9.900	22.000	52.650	66.500	35.800
	» 37 » 60 »	11.500	25.600	64.850	84.150	44.800
	» 60 » 90 »	13.450	29.950	80.000	106.350	56.050
	» 90 » 132 »	16.000	35.650	100.650	136.750	71.350
	» 132 » 186 »	19.200	42.800	126.650	175.300	90.750
	» 186 » 255 »	23.200	51.700	159.450	224.050	115.250
	» 255 » 342 »	28.150	62.750	200.450	285.200	145.900
	» 342 » 448 »	34.100	76.100	250.100	359.300	183.050
	» 448 » 579 »	41.450	92.400	311.250	450.650	228.800
	» 579 » 735 »	50.100	111.750	383.800	559.200	283.150
	» 735 » 921 »	60.400	134.700	470.150	688.350	347.800
	» 921 » 1.141 »	72.550	161.800	572.050	840.950	424.200
	» 1.141 » 1.397 »	86.600	193.200	690.500	1.018.350	512.950
	oltre 1.397 »	102.950	229.750	828.250	1.224.650	616.200

RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS

(esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti) (**)

SCAGLIONI (in litri atmosfere)	Colonna 1 Iscrizione	Colonna 2 Esame progetto	Colonna 3 Costruzione	Colonna 4 1° o nuovo impianto	Colonna 5 Quota annua
fino a 1.000	1.750	2.300	4.000	7.800	2.550
oltre 1.000 » 8.000	2.300	3.100	5.500	9.950	3.450
» 8.000 » 27.000	2.800	3.700	6.800	12.250	4.150
» 27.000 » 64.000	3.300	4.400	8.550	15.400	4.900
» 64.000 » 125.000	4.000	5.300	11.000	20.000	5.900
» 125.000 » 216.000	4.850	6.500	14.400	26.500	7.200
» 216.000 » 343.000	6.050	8.050	18.900	35.350	8.900
» 343.000 » 512.000	7.500	10.000	24.800	46.900	11.150
» 512.000 » 729.000	9.400	12.500	32.300	61.650	13.900
» 729.000 » 1.000.000	11.700	15.600	41.600	79.950	17.300
» 1.000.000 » 1.331.000	14.500	19.300	52.900	102.200	21.450
» 1.331.000 » 1.728.000	17.850	23.750	66.350	128.850	26.400
» 1.728.000 » 2.197.000	21.750	29.000	82.250	160.250	32.200
» 2.197.000 » 2.744.000	26.300	35.100	100.750	196.850	38.900
» 2.744.000 » 3.375.000	31.550	42.050	122.100	239.050	46.700
» 3.375.000 » 4.096.000	37.550	50.050	146.400	287.200	55.550
» 4.096.000 » 4.913.000	44.300	59.050	173.950	341.700	65.550
» 4.913.000 » 5.832.000	51.900	69.200	204.950	403.000	76.800
oltre 5.832.000	60.400	80.500	239.500	471.500	89.400

(*) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzante.

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h), per quest'ultima — agli effetti della tariffa — si assume quella dichiarata dal costruttore e riportata sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo).

Per i generatori a riscaldamento elettrico la superficie riscaldata (in m²) è considerata equivalente ad un ventesimo della potenza massima assorbita espressa in kW (art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

(**) Agli effetti della tariffa, i recipienti vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri x atmosfere — abbreviazione: l.at) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di bollo (espressa in atmosfere).

Per capacità di un recipiente si intende quella totale riportata sul libretto matricolare.

Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione di bollo massima e la capacità totale, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
TANASSI

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

(4550)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1969.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1965, con il quale, ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 872, si è provveduto alla nomina del consiglio d'amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma per il quinquennio 31 gennaio 1965-30 gennaio 1970;

Visto il telegramma 31 marzo 1969, n. 109028, con il quale, il Ministro per il tesoro ha designato l'ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato dottor Renato Ricciardi quale componente del predetto consesso fino al 30 gennaio 1970 in sostituzione del dottor Mario D'Alessandria destinato ad altro incarico;

Visto l'art. 2 della legge 29 settembre 1964, n. 812;

Decreta:

Il dott. Renato Ricciardi, ispettore generale del Ministero del tesoro, è chiamato a far parte del consiglio d'amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma fino al 30 gennaio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(4484)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Grosio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 30 settembre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente i ruderi del Castello Visconti Venosta e del Castello di S. Faustino, lungo la « strada del Castello » nel comune di Grosio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Grosio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè costituisce un susseguirsi di punti di vista accessibili al pubblico offrendo, per chi transita per la « strada del Castello » il quadro panoramico formato dai ruderi del Castello Visconti-Venosta e del Castello di S. Faustino, dalla duplice fila di mura antiche, dagli avanzi di una antica chiesetta romanica, dalla retrostante valle dell'Adda con caratteristici agglomerati sparsi e dalla catena delle montagne circostanti;

Decreta:

La zona adiacente i ruderi del Castello Visconti Venosta e del Castello di S. Faustino lungo la strada del Castello nel comune di Grosio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada vicinale del Castello a partire dalla strada comunale fra i mappali 490 e 499 sino al congiungimento della stessa con la strada comunale di S. Giacomo, per una fascia di metri 100 (cento) lungo entrambi i lati della strada, a partire dall'asse della medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Grosio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 maggio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

L'anno 1966 (millenovecentosessantasei) addì 30 (trenta) del mese di settembre, in Sondrio nella sala della Giunta provinciale di Sondrio, alle ore 9, si è riunita la Commissione provinciale per la formazione degli elenchi delle bellezze naturali, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Il presidente, constatato che la commissione è riunita in numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

4) GROSIO (Sondrio) - Vincolo paesistico della zona adiacente i ruderi del « Castello Visconti Venosta » e del « Castello di S. Faustino » che sono contigui.

(*Omissis*).

La commissione delibera l'apposizione del vincolo paesistico, ai sensi dell'art. L n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nei riguardi dei terreni adiacenti il complesso sopra descritto, affinché costruzioni incontrollate non ne precludano la vista, delimitati nel seguente modo:

strada vicinale del Castello a partire dalla strada comunale fra i mappali 490 e 499 sino al congiungimento della stessa con la strada comunale di S. Giacomo, per una fascia di metri 100 (cento) lungo entrambi i lati della strada, a partire dall'asse della medesima.

(4364)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1216 del 21 maggio 1969. Cassa conguaglio zucchero - Integrazione a favore della Cassa conguaglio zucchero di importazione.

Con circolare n. 1216 del 21 maggio 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1968, n. 162) con il quale è stata istituita la Cassa conguaglio zucchero;

Ritenuto che in base alle risultanze di gestione della Cassa conguaglio zucchero può essere stabilita una prima integrazione alla Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione allo scopo di avviare il ripianamento finanziario di quest'ultima Cassa;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347), di intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

In applicazione di quanto disposto al punto 6), lettera *f*), del provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, la misura di una prima integrazione a favore della Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione viene stabilita nell'importo di un miliardo di lire.

Il versamento di tale integrazione verrà effettuato dalla Cassa conguaglio zucchero sotto la data del 30 maggio 1969.

Roma, addì 21 maggio 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
TANASSI

(4631)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì

Con decreto ministeriale addì 30 aprile 1969 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì viene prorogata fino al 30 aprile 1970 ed il dott. Antonio De Matthaeis è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dall'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 1968.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1969 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(4411)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1934 in data 6 maggio 1969, il rag. Mario Tata è stato nominato consigliere dell'Istituto nazionale autonomo case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio, in sostituzione del dott. Angelo De Fiore deceduto.

(4463)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di medici aiuto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 9 del 15 maggio 1969, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di dodici nuovi medici aiuto effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'avviso pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(4465)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Perugia ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto di Perugia n. 367, in data 1° marzo 1969, l'Università agli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via Elce di Sotto n. 12, per il prezzo di L. 6.000.000.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 478 in data 17 marzo 1969, l'Università agli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via del Liceo n. 3, per il prezzo di L. 15.800.000.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 479, in data 17 marzo 1969, l'Università agli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un immobile, sito in Perugia, via Elce di Sotto n. 12, per il prezzo di L. 6.300.000.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 480, in data 17 marzo 1969, l'Università agli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquitare un immobile sito in Perugia, via del Liceo n. 3, per il prezzo di L. 9.800.000.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 481, in data 17 marzo 1969, l'Università agli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via Elce di Sotto, n. 12, per il prezzo di L. 5.600.000.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 482 in data 17 marzo 1969, l'Università agli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via Elce di Sotto, n. 12, per il prezzo di L. 7.000.000.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 483, in data 17 marzo 1969, l'Università agli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via del Liceo n. 3, per il prezzo di L. 6.000.000.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 484, in data 17 marzo 1969, l'Università agli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via del Liceo, n. 3, per il prezzo di L. 8.400.000.

Con decreto del prefetto di Perugia n. 485, in data 17 marzo 1969, l'Università agli studi di Perugia è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Perugia, via Elce di Sotto, n. 12, per il prezzo di L. 7.500.000.

(4469)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1969

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Isola della Scala (Verona)	Lab. farmac. dott.ri Neri Silvio e Pompeo	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4505 del 15 gennaio 1969	Estensione
2	Ancona, via Flaminia, 111	Az. Chim. Riun. Angelini Francesco - A.C.R.A.F., S.p.A.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4515 del 15 gennaio 1969	Mod. ragione sociale da Angelini Francesco
3	Trezzano sul Naviglio (Milano) Quartiere Zincone, via A 'osto	Servizio internazionale imballaggi termosaldanti	Autorizz. a compiere operazioni terminali di confezionamento di spec. med, in capsule e compresse	Decreto n. 4516 del 17 gennaio 1969	—
4	Erba (Como), via Licinio n. 11	Lab. Ital. Bioch. Farmac. Lisapharma	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4518 del 17 gennaio 1969	Estensione
5	Brescia, viale Europa, 36	Magis Farmaceutici	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4520 del 15 gennaio 1969	—
6	Fano (Pesaro), via Flaminia km. 2,400	Zoomedica	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4523 del 7 febbraio 1969	—
7	Comerio (Varese), via Stazione, 6	Crippa e Berger S.p.A.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4524 del 19 febbraio 1969	Mod. ragione sociale da G. Crippa & C.
8	Pratica di Mare - Pomezia (Roma), strada provinciale per Torvaianica	Ethicon	Specialità med. biologiche	Decreto n. 4525 del 7 febbraio 1969	—
9	Milano, via G. B. Grassi n. 97	Ricerca e Ind. Terapeutica It. (R.I.T.) S.p.A.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4528 del 7 febbraio 1969	Mod. ragione sociale da Corrado Lang
10	Sesto S. Giovanni (Milano), via G. Di Vittorio n. 427	Lab. Farm. dott. Medici S.r.l.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4533 del 19 febbraio 1969	—
11	Firenze, via Domenico Veneziano, 13	Amelix - Ist. Farmaco Bioch. Toscano di Cioni Libero e C.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4542 del 18 febbraio 1969	Mod. ragione sociale da Lab. Farmaco Biochimico Toscano
12	Torre Annunziata (Napoli), via provinciale Schito n. 6	Gruppo Lepetit S.p.A.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4553 del 24 febbraio 1969	Mod. ragione sociale da Lepetit
13	Cormano (Milano), via Prealpi, 8	Laboratori Sinpharma S. p. A.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4554 del 24 febbraio 1969	Mod. ragione sociale da Sinpharma Labor. Italiani
14	Roma, via Angelo Mosso n. 19	Faro - Farmaceutici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4556 del 25 febbraio 1969	—
15	Lodi (Milano), viale Europa	Pharmagel	Autorizzazione a compiere operazioni terminali di confezionamento spec. med. per conto terzi	Decreto n. 4562 del 25 febbraio 1969	—
16	Cinisello Balsamo (Milano), via Massimo Gorki n. 30	Gruppo Lepetit	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4564 del 6 marzo 1969	Trasferimento autorizzazione della ditta Ormonoterapia Richter
17	Cernusco sul Naviglio (Milano), via Sondrio n. 12	Lab. Farmaco Chimico Biologico dott. A. e M. Giuliani	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4567 del 6 marzo 1969	—
18	Cadoneghe (Padova), via Gramsci, 70	Labor. Ipodermoterapico Sergio Bettini	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4569 del 29 marzo 1969	—

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1969

Numero d'ordine	Comune e sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	NOTE
1	Torino, via Tripoli, 72	Lab. Chim. Farm. Erboristeria S. Rita	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4499 del 17 gennaio 1969	—
2	Pergine Valdarno (Arezzo), fraz. Laterina	Vis Agostini S.r.l.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4507 del 15 gennaio 1969	—
3	Trento, via S. Marco, 1	Beppe Bertagnolli - Lab. Chim. Farmac.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4508 del 17 gennaio 1969	—
4	Milano, via Leoncavallo, 20	Ist. Biofarmacoterap. Milanese	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4511 del 15 gennaio 1969	—
5	Napoli, via S. Lucia, 110	Tubi Lux - Lab. Specializzato Farmaco Oftalmico Italiano	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4512 del 3 gennaio 1969	—
6	Torino, corso Lecce, 86	Lab. dei Prodotti Scientia	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4517 del 25 gennaio 1969	—
7	Lucca, via Guinigi, 13	Farmaceutici Coli	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4521 del 7 febbraio 1969	—
8	Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 98	Lab. Chim. Farmaceutico Satica	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4522 del 7 febbraio 1969	—
9	Lugo (Ravenna), piazza Baracca, 19	Luigi Rossi	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4527 del 19 febbraio 1969	—
10	Milano, via Eustachi, 20	Lab. Farmac. dott. Medici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4534 del 19 febbraio 1969	—
11	Torino, via Artisti, 38	E. Cattaneo & Figli	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4535 del 7 febbraio 1969	—
12	Roma, via Cerveteri, 5	Farmacia dott. Giulio Torresi	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4537 del 20 febbraio 1969	—
13	Lodi (Milano), corso Umberto, 77	Dott. Alfredo Sabbia	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4539 del 20 febbraio 1969	—
14	Milano, via Perticari, 27	F. Galli	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4540 del 20 febbraio 1969	—
15	Milano, via Garigliano, 6	Lab. Unguento del 12	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4541 del 20 febbraio 1969	—
16	Roma, via Antonio Tempesta, 231	Fabbrica Romana Prodotti Chimici	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4547 del 19 febbraio 1969	—
17	Milano, via Molise, 68/70	S.A.V.E.S.	Specialità med. biologiche ivi compresi sieri e vaccini per uso veterinario	Decreto n. 4552 del 24 febbraio 1969	—
18	Roma, via di Porta Lavernale, 20	Faro Farmaceutici S.r.l.	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4555 del 25 febbraio 1969	—
19	Roma, via Giacomo Folchi n. 8	O.F.I.S.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4557 del 24 febbraio 1969	—
20	Milano, via Cesare Balbo n. 2	Lab. Farmac. dott. G. Pollini	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4558 del 6 marzo 1969	Su rinuncia
21	Trieste, via Silvio Pellico n. 1	Farmacia Eredi Rovis	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4561 del 6 marzo 1969	Su rinuncia
22	Roma, via Monti Sibillini n. 2	Lab. Panacea S.r.l.	Specialità med. chimiche e biologiche	Decreto n. 4565 del 6 marzo 1969	Su rinuncia
23	Salle (Pescara), via Corde Armoniche, 2	Italcatgut	Catgut sterile per suture e uso chirurgico	Decreto n. 4566 del 29 marzo 1969	—
24	Tiarno di Sotto (Trento), via Garibaldi, 59	Ing. Panada e Figlio	Specialità med. chimiche	Decreto n. 4570 del 29 marzo 1969	—
25	Genova, via Bozzoli, 11	Soc. p. Az. Dufour	Specialità med. « cachet Ribot »	Decreto n. 4390 del 25 gennaio 1969	—

(4321)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 23 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,68	628,30	628,25	628,50	628,05	627,68	628,52	628,50	627,68	628,25
$ Can.	583,05	583 —	583,50	583,75	582,60	583,05	583,65	583,75	583,05	583,70
Fr. Sv.	145,49	145,45	145,45	145,48	145,50	145,49	145,515	145,48	145,49	144,55
Kr D.	83,36	83,40	83,45	83,47	83,05	83,36	83,46	83,47	83,36	83,40
Kr N.	87,89	87,90	88 —	87,98	87,25	87,89	87,99	87,98	87,89	87,90
Kr Sv.	121,44	121,50	121,60	121,62	121,50	121,44	121,62	121,62	121,44	121,50
Fol	172,50	172,60	172,65	172,66	172,60	172,50	172,65	172,66	172,50	172,60
Fr B.	12,54	12,545	12,5550	12,5540	12,525	12,54	12,5525	12,5540	12,54	12,54
Franco francese	126,19	126,30	126,30	126,38	126,20	126,19	126,35	126,38	126,19	126,30
Lst.	1498,90	1499,50	1500,30	1500 —	1499,75	1498,90	1580 —	1560 —	1498,90	1499,80
Dm occ	156,89	157,10	157,13	157,135	157,05	156,89	157,17	157,135	156,89	157,17
Scell. Austr.	24,24	24,25	24,285	24,2880	24,25	24,24	24,295	24,2880	24,24	24,25
Escudo Port.	22,07	22,05	22,05	22,07	22,12	22,07	22,08	22,07	22,07	22,07
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,98	8,9780	9 —	8,96	8,9825	8,9780	8,96	8,96

Media dei cambi del 23 maggio 1969

Rendita 5 % 1935	104,575
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,225
» 5 % (Ricostruzione)	97,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
» 5 % (Città di Trieste)	96,075
» 5 % (Beni Esteri)	95,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	99,975
» » » 5 % 1977	99,40
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1969

1 Dollaro USA	628,51
1 Dollaro canadese	583,70
1 Franco svizzero	145,497
1 Corona danese	83,465
1 Corona norvegese	87,985
1 Corona svedese	121,62
1 Fiorino olandese	172,655
1 Franco belga	12,553
1 Franco francese	126,365
1 Lira sterlina	1500,70
1 Marco germanico	157,152
1 Scellino austriaco	24,291
1 Escudo Port.	22,075
1 Peseta Sp.	8,98

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della miccia detonante denominata « Detacord »

Il nuovo tipo di miccia detonante contenente grammi 12 di pentrite per metro lineare denominato « Detacord », fabbricato dalla Società dinamite nel proprio stabilimento di Mereto di Tomba (Udine), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4560)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per il ripristino del cognome in forma originaria presentata dalla signorina Nami Giuseppina;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Attesta:

Alla signorina Nami Giuseppina, nata ad Aiba addì 13 marzo 1924, residente a Gorizia, via del Carso n. 43/B, è accordata il ripristino del cognome nella forma originaria da « Nami » in « Namar ».

Con la presente determinazione viene ripristinato il cognome in forma originaria anche ai sottonotati componenti la famiglia della richiedente:

Nami Ettore, nato a Gorizia il 16 febbraio 1958, figlio;
Nami Donato, nato a Gorizia il 22 dicembre 1960, figlio;
Nami Giancarlo, nato a Gorizia il 10 novembre 1963, figlio.

Gorizia, addì 30 aprile 1969

Il prefetto: PIETROSTEFANI

(4408)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, riservati ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 57 e 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed, in particolare, l'art. 352 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, modificato, nel quarto comma, dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1967, 123 Dif/293, col quale, in base al primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, venne indetto un concorso a seicentonovantasei posti di vice dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli del personale delle carriere ausiliarie dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica trovantisi nelle condizioni di cui allo stesso primo comma dell'art. 56 ora menzionato;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1968, 56 Dif./44, col quale in base all'ultimo comma dello stesso articolo 56, venne bandito un concorso - riservato agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della Difesa - a seicentotrentotto posti di vice dattilografo in prova della Difesa computati sullo stesso contingente di posti seicentonovantasei messi a concorso col precedente decreto ministeriale 30 marzo 1967, ridotto di un numero pari a quello delle domande (58) pervenute ai fini della partecipazione allo stesso concorso bandito col decreto ministeriale 30 marzo 1967 ora menzionato;

Considerato che le prove del concorso bandito col ripetuto decreto ministeriale 30 marzo 1967, hanno già avuto luogo e che quarantuno impiegati hanno superato le prove stesse;

Considerato che per la partecipazione al successivo concorso bandito col menzionato decreto ministeriale 15 giugno 1968, sono pervenute complessivamente - entro il termine all'uopo stabilito e già scaduto - 142 domande valide;

Considerata l'urgenza, in relazione alle esigenze di servizio, di procedere, per tutti i posti disponibili nel ruolo, al reclutamento di nuovo personale secondo le ordinarie forme;

Considerato che attualmente sono vacanti nel ruolo milletrecentonovantadue posti;

Considerata la necessità che, in sede di reclutamento di nuovo personale secondo le ordinarie forme, siano comunque salvaguardate le aspettative dei quarantuno impiegati che hanno superato le prove del concorso interno bandito col decreto ministeriale 30 marzo 1967 e dei centoquarantadue impiegati che hanno presentato valida domanda di partecipazione al successivo concorso interno bandito col decreto ministeriale 15 giugno 1968, giusta premessa ottava e nona del presente decreto;

Considerato che, a tal fine, occorre tenere sul momento indisponibili per l'ordinario reclutamento di nuovo personale centoottantatre (quarantuno e centoquarantadue) posti sui milletrecentonovantadue vacanti nel ruolo;

Considerato, pertanto, che attualmente sono disponibili per l'ordinario reclutamento milleduecentonove posti;

Considerato che, di tali posti, duecentotredici devono essere conferiti senza concorso ad appartenenti alle categorie riservatarie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto della percentuale complessiva da tenere occupata nel ruolo (15 % del relativo organico) e della circostanza che gli impiegati appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che già prestano attualmente servizio nel ruolo assommano, nel complesso a dodici;

Considerato che i restanti novecentonovantasei posti disponibili nel ruolo devono essere riservati ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano avanzato domanda di impiego civile e che si trovino nelle altre condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica trovantisi nelle condizioni di cui al successivo art. 2 sono conferibili in via esclusiva e secondo le modalità prescritte dal presente decreto novecentonovantasei posti nella qualifica di «dattilografo aggiunto» nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, pari al numero di posti attualmente disponibili nel ruolo stesso.

Alle nomine all'impiego civile che verranno conseguentemente disposte sarà data decorrenza comunque posteriore a quella dei vincitori dei concorsi interni banditi coi decreti ministeriali 30 marzo 1967 e 15 giugno 1968 citati nelle premesse.

Art. 2.

L'ammissione al concorso è in ogni caso subordinata alla condizione che i sottufficiali interessati abbiano già avanzato domanda d'impiego civile ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, acquisendo, in quanto riconosciuti idonei e meritevoli, titolo a conseguirlo nel limite dei posti disponibili.

Inoltre, per conseguire l'impiego civile nei posti di cui al precedente articolo è richiesto il possesso da parte degli aspiranti, alla data di scadenza stabilita dal primo comma del successivo art. 3, dei seguenti requisiti:

non aver acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio;

non essere cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni;

non essere incorsi nella perdita del grado.

Art. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai posti di cui al precedente articolo 1 (primo comma) dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda in carta legale da L. 400, indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione 11ª).

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che sarà stata presentata o sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine sopra stabilito.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti, avviate per via gerarchica, dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione.

Comunque, nel caso che dall'eccessiva tardività dell'inoltro della domanda dovesse derivare all'interessato l'esclusione dal concorso, saranno personalmente ritenute responsabili di tale esclusione le autorità gerarchiche competenti all'inoltro stesso.

Al fine di cui sopra, le autorità gerarchiche dei Corpi ai quali siano state presentate o siano pervenute le domande dei concorrenti;

apporranno senza indugio in calce alle stesse il proprio visto nonchè una dichiarazione attestante la data di presentazione o di arrivo ai Corpi medesimi;

provvederanno immediatamente a tresmetterle, dopo averle corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare ministeriale n. 1019/A del 24 settembre 1963, direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militare di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

Le anzidette direzioni generali, a loro volta, trasmetteranno senza indugio le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili.

Art. 5.

I concorrenti saranno sottoposti ad una prova pratica di dattilografia che essi dovranno superare per poter essere inclusi nella graduatoria di cui al successivo articolo 6.

Saranno anche sottoposti, ove ne facciano domanda, ad una prova facoltativa di stenografia.

L'avviso per la presentazione alle dette prove sarà dato ai singoli concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria dei concorrenti che avranno superato la prova pratica di dattilografia sarà formata d'ufficio in base all'ordine di precedenza determinato dalla data di presentazione delle domande di impiego civile precedentemente avanzate ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

A parità di data si osserveranno le preferenze stabilite dal quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 7.

Previo riconoscimento della regolarità del procedimento, la graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina all'impiego civile a termini del successivo art. 8. Con lo stesso decreto saranno dichiarati i concorrenti vincitori e quelli semplicemente idonei.

Il decreto anzidetto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale dell'amministrazione e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Nei confronti dei concorrenti dichiarati vincitori si procederà all'accertamento dei requisiti indicati nel secondo comma del precedente art. 2.

A tal fine i Corpi cui appartengono i predetti concorrenti saranno invitati a trasmettere alla Direzione generale per gli impiegati civili i fogli matricolari aggiornati degli interessati ed ogni altro documento che si rendesse eventualmente necessario ai fini dell'accertamento stesso

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori, nei confronti dei quali sia stata accertata l'esistenza di tutte le condizioni prescritte per la nomina all'impiego civile, conseguiranno con decreto ministeriale la nomina a «dattilografo aggiunto» nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

I posti nel ruolo dei dattilografi della Difesa messi a disposizione dei sottufficiali con il presente decreto (art. 1, primo comma), che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti e per rinuncia alla nomina saranno conferiti mediante i normali pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1969
Registro n. 23 *Difesa, foglio n.* 24

(4417)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, ad otto posti di ispettore in prova fra laureati in economia e commercio e titoli affini.

Le prove scritte del pubblico concorso di cui al titolo avranno luogo in Roma nei giorni 12, 13 e 14 giugno 1969, con inizio alle ore 7,30, presso la sala conferenze sita nel fabbricato viaggiatori della stazione di Roma Termini (ingresso da via Giolitti, 34).

(4602)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a quattordici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del febbraio 1969 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della aviazione civile, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 12 novembre 1968 di approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a quattordici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo degli assistenti al traffico e del personale d'archivio della carriera esecutiva della direzione generale stessa.

(4582)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice calcolatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei calcolatori degli osservatori astronomici.

Le prove scritte del concorso a tre posti di vice calcolatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei calcolatori degli osservatori astronomici, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1965, si svolgeranno nei giorni 10 e 11 giugno 1969, con inizio alle ore 8,30, presso la scuola media statale A. Manzoni, viale di Villa Panphili n. 7, Roma.

(4635)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5589 del 9 ottobre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per le condotte mediche di Grottammare, Massa Fermana, Monteleone di Fermo e Montottone vacanti al 30 novembre 1967;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Ascoli Piceno e le segnalazioni delle giunte comunali interessate effettuate su terna proposta dal consiglio direttivo dell'ordine dei medici;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse si compone come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Attilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Meglio dott. Giuseppe, ispettore generale medico titolare dell'ufficio del medico provinciale di Teramo, Iuliani dottor Giuseppe, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Ascoli Piceno; Geraci prof. Vincenzo, primario medico presso l'ospedale civile «Madonna del Soccorso» di S. Benedetto del Tronto; Monaldi dott. Italo, medico condotto in S. Benedetto del Tronto; Sorge prof. Antonio, primario chirurgo dell'ospedale civile di S. Benedetto del Tronto.

Segretario:

Sisto dott. Michele, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno.

La commissione giudicatrice che avrà sede presso l'ospedale civile di S. Benedetto del Tronto inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ascoli Piceno e per otto giorni consecutivi agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno, della prefettura di Ascoli Piceno e dei comuni interessati.

Ascoli Piceno, addì 23 aprile 1969

(4369) *Il medico provinciale ff.*: ROBERTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 2207 del 26 giugno 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 15 marzo 1968;

Visti i verbali dei lavori della commissione esaminatrice del concorso stesso e la graduatoria generale dei candidati ammessi e partecipanti al concorso formulata dalla commissione stessa;

Riscontrata la regolarità delle operazioni concorsuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la legge 13 marzo 1958, n. 296, la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 15 marzo 1968:

1. Mignano Bartolomeo . . punti 66,385
2. Gandolfo Enrico » 63,115

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Asti, addì 7 maggio 1969

Il medico provinciale: RAGUSA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 2207 del 26 giugno 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 15 marzo 1968;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati idonei partecipanti al concorso sopracitato;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1. Mignano Bartolomeo, condotta di Portacomaro;
2. Gandolfo Enrico, condotta di Galliano-Penango.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Asti, addì 7 maggio 1969

(4367) *Il medico provinciale*: RAGUSA

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la nota n. 47 dell'8 maggio 1969, con la quale il consorzio veterinario di Valsinni e uniti dichiara rinunciataria alla sede il dott. Vincenzo Parente;

Considerato che occorre procedere alla nomina del sanitario che segue in graduatoria;

Tenuto conto delle preferenze espresse nella domanda;

Visto il proprio decreto n. 541 del 19 febbraio 1969, con il quale fu approvata la graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Ettore Realfonso, 4° graduato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio Valsinni-Colobraro-S. Giorgio Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Matera, addì 12 maggio 1969

Il veterinario provinciale: AMATO

(4565)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 25 aprile 1969, n. **10**.

Provvedimenti in favore del personale salariato di quarta categoria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 26 *aprile* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso l'Assessorato regionale delle finanze è istituito il ruolo ad esaurimento del personale salariato di quarta categoria addetto alla pulizia e custodia degli uffici della Regione siciliana, di cui all'annessa tabella.

In detto ruolo è inquadrato il personale salariato di quarta categoria addetto al servizio di pulizia e custodia degli uffici della Regione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale di cui all'articolo precedente è regolato dalle disposizioni previste dalla legge 23 febbraio 1962, n. 2.

Il periodo di servizio antecedente alla data di inquadramento, è riscattabile fin dalla data di assunzione in servizio, su domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3.

A favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per i dipendenti della Regione, in dipendenza dei maggiori oneri derivanti al fondo per effetto della presente legge e non coperti dai contributi di riscatto di cui al secondo comma del precedente articolo 2, è autorizzato un contributo di L. 210 milioni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante parte delle disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1968, utilizzabili a termini della legge 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'allegato n. 4 allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1968 è modificato come appresso:

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri, ecc.

Oggetto del provvedimento

Partite che si modificano:

Partecipazione della Regione siciliana al fondo di dotazione dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia (IRFIS): da L. 270.000.000 a L. 160.000.000;

Norme integrative di coordinamento della legislazione agricola in Sicilia: da L. 100.000.000 a L. —.

Partita che si aggiunge:

Provvedimenti in favore del personale salariato di quarta categoria: L. 210.000.000.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 aprile 1969

FASINO

RUSSO

TABELLA

QUALIFICA	Coefficiente	Posti
Salariato di IV categoria	148	112

Visto, *il Presidente*: FASINO

LEGGE 25 aprile 1969, n. 11.

Istituzione del comitato per le pensioni privilegiate ai dipendenti dell'amministrazione della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 26 *aprile* 1969

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso la Presidenza della Regione siciliana un comitato per le pensioni privilegiate da assegnare ai dipendenti della Regione siciliana e composto:

a) dal presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, che lo presiede;

b) da due magistrati delle sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana di cui almeno uno con funzioni di consigliere, e da due magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nominati dal Presidente della Regione, su designazione, rispettivamente, del presidente della Corte dei conti e del presidente del Consiglio di giustizia amministrativa;

c) da un funzionario con qualifica non inferiore a quella di capo divisione, appartenente a quel ramo dell'Amministrazione regionale dal quale proviene la richiesta di parere designato dall'Assessore regionale preposto allo stesso ramo di amministrazione;

d) da due medici provinciali, designati dall'Assessore regionale per la sanità.

Esercita le funzioni di segretario del comitato un funzionario con qualifica non inferiore a quella di capo sezione, appartenente ai ruoli della Ragioneria generale della Regione siciliana, designato dal Presidente della Regione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del comitato, presiede il comitato il magistrato della Corte dei conti con funzione di consigliere; in caso di parità di tali funzioni con l'altro magistrato della corte stessa, la presidenza è assunta da quello fra i due che abbia maggiore anzianità di ruolo.

Le designazioni dei magistrati di cui alla lettera *b*) devono essere integrate dalla designazione di due magistrati supplenti, appartenenti rispettivamente alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa, per la sostituzione di alcuno dei magistrati effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tutti i componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro normali funzioni.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 2.

Il comitato istituito con la presente legge esercita, rispetto ai dipendenti dell'amministrazione della Regione siciliana, tutte le funzioni attribuite dalle leggi vigenti in materia di rapporto di impiego dei dipendenti civili, al comitato per le pensioni privilegiate, di cui all'art. 4 del regolamento 27 giugno 1938, n 703, e successive modificazioni.

Al comitato istituito con la presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme concernenti il comitato per le pensioni privilegiate ai dipendenti delle amministrazioni statali.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico del capitolo 10260 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 aprile 1969

FASINO

RECUPERO

(4371)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.